



NORME DISCIPLINARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI E DELLE PROVE DI ESAME

Comunicazioni sull'Esame di Stato

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi,

vengo qui riportate alcune norme di comportamento che gli studenti devono conoscere in modo approfondito, affinché la conduzione delle Simulazioni e delle prove di Esame possa avvenire in modo regolare e siano prevenuti fatti incresciosi che possono irrimediabilmente compromettere il sereno svolgimento dell'Esame stesso.

Sarà premura della Scuola pubblicare sul Sito e garantire l'opportuna comunicazione di tutte le eventuali variazioni che a norma di legge o per motivi di forza maggiore potrebbero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

Ammissione all'esame di stato

Si ricorda la normativa attualmente vigente in merito all'ammissione all'Esame di Stato:

*“Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono **una votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).*

*Appare, altresì, opportuno precisare che **il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici** (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Si ricorda, infine, che, a partire dall'a.s. 2008-2009, il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti da assumere a riferimento per l'individuazione della banda di oscillazione nell'ambito della quale deve essere attribuito il credito scolastico.”*

Normativa sull'uso dei Cellulari (durante le Simulazioni e le Prove di Esame)

- a) Durante le **SIMULAZIONI**, tutti i cellulari verranno ritirati e conservati in busta chiusa fino alla consegna. Lo studente **sorpreso avendo con sé con il cellulare**, anche qualora riuscisse dimostrare di non averlo utilizzato durante lo scritto, avrà come sanzione **l'annullamento della prova e l'attribuzione di un voto pari a 2/10** per ogni materia coinvolta nella prova. La valutazione entra – in forma ponderata – nella valutazione complessiva delle materie coinvolte. All'atto della consegna viene firmato un certificato con cui si dichiara di non avere con sé altri cellulari.
- b) Durante le **PROVE DI ESAME**, la normativa attualmente vigente in merito all'utilizzo dei Cellulari dispone quanto segue: **“Adepiamento irrinunciabile dei dirigenti scolastici sarà infine quello di avvertire tempestivamente e in termini perentori i candidati che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarlo è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.** Presidenti e commissari avranno pertanto il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero, come si è visto, gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all'esterno. [...]”

(Nota 29 maggio 2002 prot. n. 279)

Normativa sulle sanzioni in caso di copiatura

- a) Durante le **simulazioni**, lo studente che viene sorpreso con foglietti scritti a mano oppure fotocopie di appunti/libri/pubblicazioni, verrà sanzionato con **l'annullamento della prova e l'attribuzione di un voto pari a 2/10** per ogni materia coinvolta nella prova. La valutazione entra – in forma ponderata – nella valutazione complessiva delle materie coinvolte. Tale sanzione viene applicata anche qualora lo studente dimostri di non aver utilizzato i bigliettini e le fotocopie nella parte di prova svolta fino al momento in cui è stato sorpreso.
- b) Durante le **Prove di Esame**, la normativa prevede che lo studente sorpreso con foglietti scritti a mano oppure fotocopie di appunti/libri/pubblicazioni, verrà sanzionato con **l'annullamento della prova e l'esclusione da tutte le prove successive** (cfr Normativa che regola l'espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta).

Normativa su eventuali ritardi o assenze alle Simulazioni e alle Prove di Esame

- a) Durante le **SIMULAZIONI**, l'assenza alla prova non è più recuperabile e la valutazione non viene attribuita. Naturalmente l'assenza viene verbalizzata ed è bene che lo studente produca il certificato medico che comprovi la "giusta causa" dell'assenza. La prova non viene recuperata neppure nel caso della 2° simulazione della terza prova, la cui valutazione (**se \geq 10/15**) contribuisce come criterio per l'attribuzione del **Credito Scolastico**: l'assenza – anche qualora giustificata da certificato medico - determina la perdita del Criterio di Credito (*cf. Documento sulla Valutazione*). Durante le simulazioni **sono ammessi ingressi in ritardo solo se il ritardo non supera i 15 minuti ed è adeguatamente motivato**.
- b) Durante le **PROVE DI ESAME non sono ammessi ritardi** (a prova consegnata nessuno è autorizzato ad entrare: il candidato che si presenta in ritardo viene escluso insindacabilmente dalla Prova)

Per quanto concerne le assenze per motivi di salute, vale la normativa vigente. Ad oggi così risulta:

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva - O.M. 37/2014 art. 19

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente articolo 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente articolo 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'articolo 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Il presente documento è stato dibattuto in sede di **Collegio Docenti**, in data 2 Dicembre 2016 integra e/o sostituisce tutte le precedenti disposizioni assunte dal Collegio stesso.



Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala